CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, rappresentata dal Responsabile del Servizio Provveditorato e Patrimonio, Dott._____ nato a _____ il _____ in attuazione della determina dirigenziale n. _____ del _____;

E

_____, in persona del legale rappresentante, sig. _____ , nato a _____il _____ (d'ora innanzi contraente)

PREMESSO

che la Città metropolitan di Bologna eroga ai propri dipendenti “buoni pasto” sostitutivi del servizio mensa del valore nominale di euro 7,00=, come stabilito dal D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;

che è interesse della Città metropolitana di Bologna, in qualità di datore di lavoro, ricercare sul mercato le migliori condizioni di utilizzo dei “buoni pasto” del valore nominale di Euro 7,00=, al fine di rendere effettiva la possibilità per ogni dipendente di ottenere il pasto con l'utilizzo dei suddetti buoni;

che è interesse del contraente offrire condizioni vantaggiose ai dipendenti della Città metropolitana di Bologna per l'acquisto del pasto tramite il “buono pasto”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Il contraente si impegna a offrire alla Città metropolitana di Bologna, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 14,30, un pasto acquistabile con n. 1 “buono pasto” del valore nominale di Euro 7,00=, assegnato dalla Città metropolitana di Bologna ai propri dipendenti;

2. il pasto deve essere scelto da ogni dipendente fra quelli proposti nel “menù” allegato alla presente convenzione e deve avere tutte le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nell'allegato medesimo;

3. in alternativa l'esercente si impegna a stabilire uno sconto percentuale pari a_____*(indicare la percenutale applicabile)* su tutti o taluni dei prodotti/servizi offerti;

4. il contraente si impegna – avendone la disponibilità tecnica - a rilasciare gratuitamente, a ogni dipendente che lo richieda, una “tessera” sulla quale riversare i buoni, al fine di consentirne anche un utilizzo frazionato;

5. la Città metropolitana di Bologna si impegna a pubblicizzare questa convenzione a tutti i dipendenti con i canali a propria disposizione. Null'altro e nessun corrispettivo in denaro è dovuto dalla Città metropolitana di Bologna al contraente a qualsiasi titolo in conseguenza

della presente convenzione;

6. le parti si danno reciprocamente atto che la Città metropolitana di Bologna resta libera di sottoscrivere analoghe convenzioni con altri contraenti sia per garantire diversi punti di erogazione del servizio, in considerazione della dislocazione degli uffici e servizi dell'Ente, sia per reperire e offrire ai propri dipendenti tipologie diversificate di pasto;

7. la presente convenzione ha durata di anni 1 dalla sottoscrizione.

Bologna, _____ 2017

IL CONTRAENTE

LA CITTA' METROPOLITANA
DI BOLOGNA